

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1949

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore EUFEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 2008

Norme in materia di esclusività dell’oggetto sociale
delle società di revisione

ONOREVOLI SENATORI. - La limitazione dell'oggetto sociale delle società di revisione «alla revisione e alla organizzazione contabile di aziende», di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è anacronistica e non trova riscontro nella normativa comunitaria, risultando inoltre incoerente rispetto al modello scelto dal legislatore italiano per garantire l'indipendenza delle funzioni riservate alla società di revisione.

Tale limitazione era stata introdotta per rafforzare la tutela dell'indipendenza delle società di revisione. A tale scopo, successivamente, vennero emanate norme più dettagliate che sono oggi arrivate ad identificare le attività che non possono essere prestate, riconoscendo piena legittimità alle reti delle società di revisione, i cosiddetti *network*, che erano stati costituiti anche allo scopo di superare la limitazione all'oggetto sociale imposta dalla legge e che permettono alle società di revisione di avvalersi di una serie di professionalità multidisciplinari necessarie peraltro per svolgere appieno i compiti ad esse riservati per legge.

In questo contesto in cui, nel rispetto dei limiti posti dal legislatore, una serie di attività possono essere liberamente prestate da entità appartenenti al *network* delle società di revisione senza doversi ritenere pregiudicata l'indipendenza delle funzioni riservate alla società di revisione, non si vede la ra-

gione per non consentire che, con i medesimi limiti, le stesse attività possano essere prestate direttamente anche dalle società di revisione, come peraltro avviene nel resto dell'Europa.

Il legislatore comunitario, che già aveva riconosciuto la valenza dei *network* delle società di revisione, ha lasciato sul punto la massima discrezionalità ai legislatori nazionali.

Al fine di eliminare le incertezze sul punto che il susseguirsi di norme differenti può aver generato, sarebbe opportuno che, sotto un profilo interpretativo, fosse chiarito che la norma di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non ha più ragioni per essere ritenuta applicabile alle società di revisione iscritte all'albo tenuto dalla Consob per garantire l'indipendenza delle quali il legislatore italiano ha appositamente novellato l'articolo 160 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, imponendo specifici limiti e vincoli all'attività della società di revisione e delle entità appartenenti alla sua rete.

Con l'articolo unico si propone la abrogazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Per queste ragioni si auspica una pronta approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, la lettera *a*) è abrogata.

